Il Presidente

Omissis

Fasc. URAV n. 4426/2026

Oggetto: Comune di *omissis* - Richiesta di parere in merito alla sussistenza di un potenziale conflitto di interessi/incompatibilità funzionale in capo al Segretario generale/RPCT (Rif. nota prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*) - *Riscontro*.

Con la nota in oggetto è stato chiesto un parere in ordine alla possibile configurabilità di un conflitto di interessi o incompatibilità funzionale del Segretario Generale, nominato anche RPCT, in relazione alla presidenza della commissione di concorso per le progressioni verticali e per i posti dell'area dei funzionari e delle elevate qualificazioni.

In merito al quesito posto, nel premettere che la fattispecie rappresentata non integra alcuna causa di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39//2013, essa andrà analizzata sotto il profilo del conflitto di interessi. Questo si realizza infatti nel caso in cui l'interesse pubblico venga deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo "*a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale*" (PNA 2019).
Secondo l'interpretazione data dalla giurisprudenza amministrativa, la situazione di conflitto di interessi si configura quando le decisioni che richiedono imparzialità di giudizio siano adottate da un soggetto che abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati in contrasto con l'interesse pubblico alla cui cura è preposto. L'interesse privato che potrebbe porsi in contrasto con l'interesse pubblico può essere di natura finanziaria, economica o dettato da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i soggetti destinatari dell'azione amministrativa. Vanno, inoltre, considerate tutte quelle ipotesi residuali in cui ricorrano *"gravi ragioni di convenienza*" per cui è opportuno che il funzionario pubblico si astenga dall'esercizio della funzione amministrativa, al fine di evitare potenziali conseguenze quali il danno all'immagine di imparzialità dell'amministrazione nell'esercizio delle proprie funzioni".
Come noto, le disposizioni che possono venire in rilievo sono le seguenti:
i) l'art. 6-bis della Legge 241/1990 che così stabilisce *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale";*
ii) gli artt. 6 e 7 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 recante "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici",* applicabili a tutti i dipendenti pubblici ed estesi anche ai collaboratori e consulenti esterni, prevedono, in particolare:
- "….*Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare*

interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici" (art. 6, d.P.r. 62, cit.)

- "*Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale (….). Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza"* (art. 7, d.P.r. 62, cit.).

Riguardo ai componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi pubblici, Anac già nella delibera n. 25 del 15 gennaio 2020, denominata *"Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici"*, ha avuto modo di rilevare come i principi generali in materia di astensione e ricusazione del giudice, previsti dagli artt. 51 e 52 c.p.c., trovino applicazione anche nello svolgimento delle procedure concorsuali, in quanto strettamente connessi al trasparente e corretto esercizio delle funzioni pubbliche.

La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che i semplici rapporti di colleganza o subordinazione non determinano incompatibilità, a meno che non sussista un "sodalizio professionale" di particolare intensità o interessi economici comuni.

Si richiama sul punto anche l'Atto del Presidente del 22 febbraio 2023 (fasc.n.353), concernente una ipotesi di conflitto di interessi per la nomina del Segretario Generale di un Comune a Presidente della Commissione giudicatrice di due concorsi pubblici indetti dall'ente locale. In proposito l'Autorità ha ribadito che la presenza di stretti rapporti di natura lavorativa lavorativi stretti - come tali comportanti rapporti di collaborazione costanti e frequenti - tra il Presidente della commissione e i candidati può alterare la par condicio, imponendo l'astensione anche solo per "*gravi ragioni di convenienza*".

La valutazione di un conflitto di interessi nel caso prospettato andrà analizzata in concreto, sulla base del quadro normativo di riferimento e delle competenze assegnate al Segretario generale, nonché RPCT dell'ente locale.

In primis si richiama l'art. 101 del CCNL Funzioni Locali 17 dicembre 2020, rubricato "Funzioni di sovraintendenza e coordinamento del Segretario", che stabilisce la compatibilità ordinaria tra l'incarico di RPCT e la presidenza delle commissioni di concorso, "*fatti salvi i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti".*

Inoltre, l'amministrazione con proprio *omissis* (*omissis*) ha previsto espressamente di attribuire al Segretario generale la presidenza delle commissioni per progressioni verticali e concorsi dell'area funzionari/EQ. Infatti:

- l'art. *omissis*, comma *omissis*, lett *omissis* dispone che il Segretario generale "*presiede le commissioni di concorso per la copertura di posti di cat.D*";
- l'art. *omissis* , comma *omissis* lett *omissis* dispone che: *Responsabile di Area/U.O.A. - Titolare di funzioni dirigenziali "presiede le commissioni di concorso di competenza, ad eccezione delle commissioni dei concorsi per la copertura di posti ascritti all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, per i quali è competente il Segretario generale".*

Ciò posto, occorre rilevare che l'Autorità raccomanda alle amministrazioni di non attribuire al Segretario comunale, di norma RPCT, anche l'incarico di Presidente o componente di commissione di concorso e/o di gara, in quanto lo svolgimento di tali funzioni rischia di pregiudicare l'autonomia e l'imparzialità dell'incarico di RPCT, generando anche potenziali situazioni di conflitto di interessi.

L'ente, in coerenza con le raccomandazioni dell'ANAC e con i principi di imparzialità e buon andamento, dovrebbe prioritariamente valutare una modifica del regolamento comunale volta a escludere, in via generale, il cumulo di incarichi di cui trattasi.
Qualora per motivi organizzativi non sia possibile attribuire l'incarico di Presidente e componente di commissioni di concorso e/o di gara a soggetti diversi, compete all'organo di indirizzo individuare, sotto la propria responsabilità, le soluzioni più opportune, in base alla propria organizzazione e un rafforzamento delle cautele procedimentali e degli strumenti di prevenzione dei conflitti di interesse.
A tal fine, l'ente sarà tenuto a garantire una rigorosa e documentata verifica preventiva dell'assenza di situazioni, anche solo potenziali, di conflitto di interessi idonee a incidere sulla neutralità del SG/RPCT (sul punto, vedasi Allegato 3 del PNA 2022, FAQ RPCT n. 3.13)
In particolare, dovrà essere verificata l'assenza di rapporti personali qualificati con candidati, di interessi propri o di terzi collegati alla procedura, nonché di precedenti pareri, atti o valutazioni rese dal SG/RPCT sulla medesima procedura concorsuale.
Il SG/RPCT (come ogni membro della commissione), in occasione di ciascuna procedura selettiva e prima dell'avvio dei lavori della commissione, sarà tenuto a rendere una dichiarazione formale di insussistenza di conflitto di interessi, anche solo potenziale, da allegare agli atti della procedura.
In presenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Presidente designato dovrà obbligatoriamente astenersi, con conseguente attivazione della procedura di sostituzione, al fine di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Dovrà in ogni caso essere assicurata la separazione tra le funzioni di controllo e prevenzione della corruzione, proprie del RPCT, e le funzioni gestionali in materia di personale, attribuite al dirigente/EQ competente, evitando commistioni che possano incidere sulla neutralità delle valutazioni concorsuali.
Si evidenzia, infatti, che la circostanza che la gestione delle risorse umane – inclusa l'approvazione dei bandi, delle graduatorie e degli atti conclusivi – sia attribuita a un diverso dirigente potrebbe contribuire a delineare in via generale una distinzione formale di funzioni. Tale distinzione, tuttavia, non è di per sé idonea a neutralizzare il rischio di interferenze, poiché il Presidente della commissione conserva comunque un ruolo determinante nell'orientare l'attività valutativa e nel definire gli esiti della procedura selettiva.
Inoltre il RPCT è chiamato a vigilare anche sulle procedure di reclutamento e progressione, e il cumulo con la presidenza della commissione può porlo nella posizione di controllore/controllato.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 15 settembre 2026 ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente.